

Quarta relazione annuale sull'attività svolta (1 aprile 2013 – 31 marzo 2014)

La presente relazione si riferisce al periodo di attività del Collegio di Garanzia che va dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014. Verrà trasmessa al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art 16 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, (Costituzione e funzionamento del Collegio di Garanzia).

In data 31 maggio 2013 si è svolta la prima seduta del Collegio, per esprimere parere in ordine ad una richiesta del Presidente del Consiglio Regionale, formulata ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34.

Il quesito concerneva il tema del reperimento del personale di supporto ai gruppi consiliari, in particolare con riferimento alle limitazioni poste alla possibilità di spesa relative a tale personale dalla l r 83/2012.

Il Relatore, Prof. Stefano Merlini, Presidente del Collegio, ha illustrato il quesito, sottoponendo al Collegio una motivata riflessione sull'esigenza sia del rispetto della legge citata, sia del rispetto del principio di cui alla l r 1/2009 che prevede il diritto, anche per i consiglieri del Gruppo misto, di utilizzare personale di loro fiducia.

Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio ha concluso esprimendo, all'unanimità, il proprio parere nel senso di affermare l'obbligo, per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, di proporre al Consiglio una nuova deliberazione per individuare le nuove dotazioni di personale riguardanti tutte le segreterie dei Gruppi consiliari, che consentano di soddisfare il diritto dei Consiglieri del Gruppo misto di avere a disposizione una unità di personale scelta sulla base di un rapporto di fiducia.

La seconda seduta del Collegio si è svolta in data 21 febbraio 2014.

Con lettera del 19 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto al Collegio, ai sensi dell'articolo 14 bis della l r 34/2008, di pronunciarsi ("... a tutela delle prerogative del Consiglio regionale " e con richiesta di non pubblicazione del parere prodotto) sulla legittimità e gli effetti del decreto n. 27 del 17 febbraio 2014 con il quale il Presidente della Giunta Regionale "provvedeva a ridefinire la composizione della Giunta regionale " e revocava nel quadro di tale riorganizzazione, la nomina del Vicepresidente della Giunta nonché Assessore alla scuola, alla ricerca ed università.

Il Relatore, Prof. Stefano Merlini, Presidente del Collegio, ha illustrato il quesito, da esaminare alla luce delle disposizioni statutarie concernenti la nomina della Giunta Regionale.

Dopo una attenta disamina del citato decreto e delle norme statutarie di cui sopra, il Collegio si è espresso, all'unanimità circa l'illegittimità della revoca del Vicepresidente della Giunta come disposta dal decreto.

Ha poi approvato a maggioranza il parere del Relatore circa le possibili conseguenze connesse all'illegittimità di cui sopra.

Infine, per quanto riguarda le modifiche apportate dal decreto alla composizione della Giunta, il Collegio ha ritenuto, a maggioranza, che il Presidente della Regione avrebbe dovuto richiedere la attivazione della procedura di cui all'art. 32 dello Statuto (Programma di governo e formazione della Giunta), trattandosi di un atto il cui contenuto si presenta come una vera e propria ristrutturazione complessiva della Giunta. Ristrutturazione che muta radicalmente quell'assetto delle deleghe e degli incarichi che caratterizzava la Giunta stessa a partire dalla prima seduta del Consiglio Regionale che registrò il pieno assenso del Consiglio alle proposte del Presidente della Giunta.

La terza seduta del Collegio si è svolta il 14 marzo 2014.

Ai sensi dell'articolo 14 bis della l r 34/2008, il Presidente del Consiglio Regionale ha posto un quesito sulla legittimità degli emendamenti alla Proposta di deliberazione consiliare n. 191 (Piano Sanitario e sociale integrato Regionale 2012 – 2015) – emendamenti deliberati dalla Giunta regionale in data 07.02.2014” (delibera n. 74) - alla proposta di deliberazione del Consiglio n.38 del 19.12.2011, nonché sul fondamento di una eventuale violazione delle prerogative delle minoranze attinenti agli atti di iniziativa della Giunta e soggetti all'approvazione del Consiglio fatti oggetto di formali fasi di concertazione o confronto ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale.

Il quesito è stato esposto dal Relatore, Avv. Raffaella Bonsangue, alla luce della citata norma statutaria concernente la “concertazione”.

Il Collegio si è espresso, all'unanimità, come segue. La promozione della fase di concertazione è, ai sensi della disciplina statutaria e regolamentare, una facoltà della Giunta regionale, ma, operata la scelta in senso positivo, è obbligatorio rispettare ogni adempimento, anche di informativa preliminare a favore del Consiglio e di tutti i suoi componenti. Nel caso di specie, invece, la Giunta ha omesso di trasmettere al Presidente del Consiglio regionale “un documento preliminare” idoneo a fornire al Consiglio un esauriente quadro conoscitivo” ai sensi dell'art. 155, comma 1, del Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale, cosicché non è stato possibile approvare o, comunque, mettere in votazione eventuali atti di indirizzo consiliare presentati sia da parte della maggioranza che da parte della minoranza; minoranza alla quale spetta inoltre il diritto di vedere portati a conoscenza delle parti sociali in sede di confronto anche gli indirizzi “votati e non approvati.”

Quanto sopra considerato ha portato a concludere per l'illegittimità degli atti della Giunta e per la violazione delle prerogative del Consiglio e dei suoi singoli componenti, in particolare delle minoranze, con riferimento alle norme richiamate.

Il periodo cui si riferisce la presente relazione è stato caratterizzato dall'attivarsi unicamente della funzione consultiva del Collegio, introdotta con l r 24 febbraio 2011, n. 7, (che modifica la l r 34/2008).

Anche per quanto riguarda il periodo considerato, si evidenzia la collaborazione della struttura di Segreteria, che ha reso possibile l'organizzazione delle sedute, nonché la relativa istruttoria e, conseguentemente, la tempestività delle pronunce del Collegio.